



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 5034/TRI/DI/B

05 GIU. 2014

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 144 del 24 aprile 2013 di ripermimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Visto il "Progetto definitivo di bonifica dei suoli" contenuto nel "Progetto definitivo di bonifica dei suoli e della falda dell'area ex Alucentro - via dell'Elettricità 21, Marghera", trasmesso da Interporto di Venezia S.p.A. con nota del 19 aprile 2005, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 8120/QdV/DI del 26 aprile 2005;
- Vista la Relazione di validazione delle indagini previste dal Piano di caratterizzazione, presentato da Interporto di Venezia S.p.A. per l'area di via dell'Elettricità, 21 a Porto Marghera, trasmessa da ARPA Veneto - Dipartimento provinciale di Venezia con nota del 17 agosto 2005 con protocollo n. 34018/05, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 17098/QdV/DI del 30 agosto 2005;
- Vista la nota integrativa al "Progetto definitivo di bonifica dei suoli" contenuto nel "Progetto definitivo di bonifica dei suoli e della falda dell'area ex Alucentro - via dell'Elettricità 21, Marghera", trasmessa da Interporto di Venezia S.p.A. con nota del 27 febbraio 2006, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 4327/QdV/DI del 1° marzo 2006;
- Visti i risultati delle analisi effettuate sui campioni prelevati in data 8 settembre 2005 e 23 settembre 2005 dal fondo degli scavi effettuati presso l'area Interporto di Venezia, trasmessi da ARPA Veneto -

- Dipartimento provinciale di Venezia con nota del 22 marzo 2006 con protocollo n. 39219/06, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 6728/QdV/DI del 30 marzo 2006;
- Vista l'ulteriore nota integrativa al "Progetto definitivo di bonifica dei suoli" contenuto nel "Progetto definitivo di bonifica dei suoli e della falda dell'area ex Alucentro – via dell'Elettricità 21, Marghera", trasmessa da Interporto di Venezia S.p.A. con nota del 4 settembre 2006, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17478/QdV/DI del 7 settembre 2006;
- Visti il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 29 dicembre 2006, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3397/QdV/DI/B del 7 marzo 2007, che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica dei suoli" contenuto nel "Progetto definitivo di bonifica dei suoli e della falda dell'area ex Alucentro – via dell'Elettricità 21, Marghera", così come integrato dalle note del 27 febbraio 2006 e del 4 settembre 2006;
- Vista la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- Visti i costi dei lavori previsti nel "Progetto definitivo di bonifica dei suoli" contenuto nel "Progetto definitivo di bonifica dei suoli e della falda dell'area ex Alucentro – via dell'Elettricità 21, Marghera" trasmessi con nota del 31 maggio 2010 da Interporto di Venezia S.p.A., acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14390/TRI/DI del 1° giugno 2010;
- Vista la nota della Regione del Veneto del 10 luglio 2012 con protocollo n. 318930, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20584/TRI/DI del 12 luglio 2012 nella quale si comunica che gli interventi ricompresi nel "Progetto definitivo di bonifica dei suoli" contenuto nel "Progetto definitivo di bonifica dei suoli e della falda dell'area ex Alucentro – via dell'Elettricità 21, Marghera" non sono soggetti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 521/TRI/M/DI/B del 2 agosto 2010 con il quale è stato autorizzato, in via provvisoria, per motivazioni d'urgenza, l'avvio dei lavori previsti nel "Progetto definitivo di bonifica dei suoli" contenuto nel "Progetto definitivo di bonifica dei suoli e della falda dell'area ex Alucentro – via dell'Elettricità 21, Marghera";
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 22 maggio 2014 con protocollo n. 98607, acquisita dal

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto definitivo di bonifica dei suoli” contenuto nel “Progetto definitivo di bonifica dei suoli e della falda dell'area ex Alucentro – via dell'Elettricità 21, Marghera”, trasmesso da Interporto di Venezia S.p.A. con la nota del 19 aprile 2005, così come integrato dalla documentazione inviata con le note del 27 febbraio 2006, del 4 settembre 2006 e del 31 maggio 2010, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. nelle aree di asportazione dei terreni contaminati da Antimonio, Mercurio, Piombo, IPA e idrocarburi C>12, prevista dal progetto di bonifica, dovranno essere eseguite analisi sui campioni prelevati dal fondo e dalle pareti dello scavo; inoltre il campionamento e le analisi delle pareti e del fondo dello scavo devono essere effettuati secondo le modalità descritte nel parere condiviso APAT/ISS/ARPAV del 7 novembre 2006 con protocollo n. 31613, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22267/QdV/DI dell'8 novembre 2006 e le analisi dovranno essere validate da ARPA Veneto;
 2. l'eventuale deposito preliminare dei materiali scavati deve essere realizzato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) la piazzola deve essere realizzata in un'area conforme o preliminarmente bonificata;
 - b) devono essere previste un'adeguata impermeabilizzazione del fondo e delle pareti di contenimento nonché la copertura dei cumuli; deve essere garantita una idonea pendenza del fondo; devono essere previste canalette di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento, che devono essere gestite come rifiuti;
 - c) devono essere previsti spazi distinti per la caratterizzazione dei cumuli provenienti da aree diverse; si sottolinea, infatti, che non è consentito mescolare rifiuti con caratteristiche diverse;
 - d) l'area di deposito deve essere dimensionata in modo tale da poter contenere i volumi di terreno provenienti da tutti gli scavi di terreni da sottoporre a controllo;
 - e) alla fine dei lavori la piazzola dovrà essere smantellata e l'area di impronta dovrà essere bonificata ove necessario, dal momento che è stata sede di attività potenzialmente contaminanti;
 3. in merito alle modalità di scavo
 - a. nel corso dei lavori dovranno essere adottati da parte degli operatori idonei dispositivi ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.L. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e relative disposizioni correttive);
 - b. nel corso delle attività di scavo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di non aumentare i livelli di inquinamento

- delle matrici ambientali interessate e in modo specifico delle acque sotterranee;
- c. le eventuali fonti attive di contaminazione (ad esempio rifiuti, prodotto libero) riscontrate nel corso delle attività di scavo dovranno essere rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti;
 4. in merito alla gestione dei terreni e dei materiali provenienti dallo scavo:
 - a. il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito nei casi in cui i terreni scavati siano conformi alle CSC/valori di fondo;
 5. si richiede di asportare/trattare i terreni circostanti nel progetto i 7 punti risultati contaminati da Arsenico (CLA: 50 mg/kg) con concentrazioni che variano tra 57.8 mg/kg s.s. (riscontrato a profondità tra 2,8 e 4,0 m) e 107.0 mg/kg s.s. (riscontrato a profondità tra 2,5 e 3,0 m); nel caso in cui i valori di concentrazione limite non possano essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, deve essere presentata per l'area in esame un'ideale Analisi di rischio condotta sulla base dei "*Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitario-ambientale*", elaborati da APAT-ARPA/APPA-ISS-ISPEL-ICRAM e pubblicati sul sito www.apat.it, e in tal caso, poiché cambiano gli obiettivi di bonifica, deve essere presentata un'ideale variante del progetto medesimo. Pertanto:
 - a. in caso di asportazione vanno applicate le misure di cui al punto n. 2, lettere da a) a e);
 - b. in caso di bonifica con misure di sicurezza deve essere dimostrata in primo luogo che i terreni contaminati da Arsenico, che presentano valori di concentrazione superiori ai valori di fondo naturale fissati da ARPA Veneto (40 mg/kg s.s.), non possono essere bonificati neppure con l'adozione delle migliori tecnologie di bonifica a costi sopportabili. Ove ciò fosse dimostrato, trattandosi di fatto di una bonifica con misure di sicurezza, dovrà essere verificato mediante l'applicazione dell'analisi di rischio condotta sulla base dei "*Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitario-ambientale*", elaborati da APAT-ARPA/APPA-ISS-ISPEL-ICRAM e pubblicati sul sito www.apat.it, che non sussistano rischi né per la salute dell'uomo né per l'ambiente. Qualora i risultati di tale analisi mostrino il superamento dei livelli di rischio tollerabile per le sostanze cancerogene (10^{-6} per la singola sostanza e 10^{-5} per il rischio cumulato) e per le sostanze non cancerogene (rischio tollerabile pari a 1), l'Azienda dovrà adottare opportune misure di sicurezza e predisporre idonei piani di monitoraggio. In particolare si sottolinea che per il fattore di aderenza dermico, conformemente a quanto riportato nei suddetti criteri, dovrà essere adottato il valore 1 mg/(cm²/giorno). Ai fini dell'applicazione dell'Analisi di rischio in modalità diretta occorrerà delimitare le aree sorgente sulla base dei superamenti effettivamente riscontrati rispettando comunque il criterio di considerare, per ognuno dei 7 punti di superamento individuati, un'area minima di esposizione pari ad una superficie di 2.500 mq (maglia 50 m x 50 m), così come riportato nei "*Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitario-ambientale*".
2. Resta salvo l'obbligo di Interporto di Venezia S.p.A. di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività

i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.

3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 29 dicembre 2006.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, Interporto di Venezia S.p.A., al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta da Interporto di Venezia S.p.A. un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, dovrà essere prestata, qualora non sia già stata presentata a seguito del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 521/TRI/M/DI/B del 2 agosto 2010 una fideiussione a cura di Interporto di Venezia S.p.A. a favore della Provincia di Venezia, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento previsto nel Progetto, pari a 145.200,00 euro (centoquarantacinquemila e duecento euro).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Maurizio Pernice

